

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 701 DEL 24/06/2015

OGGETTO: Approvazione convenzione con l'Università degli Studi di Ferrara per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso le strutture dell'Azienda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 24/06/2015	Al 10/07/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta dell'Area AAGGAALLC

Premesso che l'Università degli Studi di Ferrara ha richiesto, con nota prot. n. 19425 del 06.05.2015, la stipula di apposita convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento all'interno delle strutture aziendali;

Considerato che lo svolgimento dei tirocini avverrà in numero compatibile con la disponibilità dei Servizi dell'Azienda interessati ad accogliere i tirocinanti che ne facessero richiesta;

Dato atto che il Servizio Amministrazione del Personale ha il compito di autorizzare la frequenza del tirocinante solo in seguito alla corretta acquisizione di un Progetto Formativo, sottoscritto da parte del tirocinante, del soggetto promotore, del tutor aziendale e del responsabile della struttura di riferimento, con allegate in copia le polizze assicurative richieste in convenzione e le relative quietanze;

Considerato che il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor Aziendale, designato dal primo, hanno il compito di informare i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto;

Ritenuto di dover approvare apposita Convenzione con l'Università degli Studi di Ferrara per lo svolgimento, presso le strutture dell'Azienda, di attività di tirocinio formativo e di orientamento, da redigersi secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si ritiene di approvare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, sentiti i Responsabili dei Servizi interessati (SARP e S.P.S.);

Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; l'Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare la Convenzione con l'Università degli Studi di Ferrara per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di orientamento presso le strutture dell'Azienda, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la stipulazione;
- di incaricare l'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione della stipulazione della Convenzione in argomento, il Servizio Amministrazione del Personale ed i Servizi aziendali interessati in base alle rispettive competenze, dell'esecuzione del presente atto secondo quanto indicato in premessa.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 1

Struttura proponente: Area AAGGAALLC

Il Direttore: Federica Pillai

Il Responsabile dell'Istruttoria: os



CONVENZIONE PER TIROCINI



* Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione dell'Agencia delle Entrate Ufficio di Ferrara n. 2329609

TRA

L'Università degli Studi di Ferrara - in qualità di soggetto promotore, codice fiscale 80007370382, nella figura del Direttore Generale Dott. Roberto Polastri, nato a Copparo (FE) il 17/06/1958 e domiciliato per la carica in Ferrara in via Savonarola n. 9;

E

Nome Azienda : **AZIENDA DI PROVA**

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.6.1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Il Soggetto Ospitante, ai sensi della predetta L. 196/97 (art. 18), si rende disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, tirocinanti nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.3.98 n. 142.

Art. 2 Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale designato dal Soggetto Ospitante.

Per l'avvio di ciascun tirocinio in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor accademico;
- il nominativo del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative.

Il Soggetto Ospitante potrà prevedere, indicandoli nel progetto formativo, facilitazioni ed incentivi economici quali rimborsi spese e borse studio a favore dei tirocinanti. Tali incentivi sono da ritenersi non correlati alla quantità-qualità della prestazione fornita dal tirocinante.



CONVENZIONE PER TIROCINI



Art. 3 Doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 Assicurazioni

I tirocinanti, studenti e laureati iscritti a corsi promossi dall'Università di Ferrara, risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al DPR 1124/65 e DPR 156/99, art.2. e l'Università di Ferrara si impegna a garantirne l'assicurazione per la responsabilità civile e a fornire una polizza integrativa per infortunio.

Art. 5 Adempimenti informativi

L'Università di Ferrara si impegna ad inviare copia della convenzione e di ogni progetto formativo alla Regione, o Provincia delegata, e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, e conferisce mandato al Soggetto Ospitante per gli adempimenti informativi verso le rappresentanze sindacali.

Art. 6 Durata

La presente convenzione produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula e cessa di produrre i suoi effetti in caso di recesso, con preavviso di almeno 60 giorni, anche solo di una delle parti.

Art. 7 Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo le parti indicano esclusivamente il foro di Ferrara quale foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

Art. 8 Registrazione e spese

La presente convenzione è redatta in unico originale ed è conservata presso l'Università degli Studi di Ferrara. Il soggetto ospitante ne conserva una copia presso la propria sede. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione. La convenzione, in materia di bollo, sarà assoggettata alla vigente normativa fiscale.

Ferrara, **07/01/2014**

per l'Università di Ferrara Il Direttore Generale
Dott. Roberto Polastri (DD 16/2013)

per il Soggetto Ospitante (timbro e firma)
Il Rappresentante legale:
